



**Normativa e giurisprudenza di interesse delle Giurisdizioni superiori, a cura dell'Ufficio Studi  
Massimario e Formazione**

**Corte di Cassazione – Sezioni Unite**

(1)

Ingiunzione fiscale ex art. 2 s. r.d. 14 aprile 1910 n. 639 e giurisdizione del giudice civile

[Cass. civ., sez. un, 25 settembre 2018, n. 22756 – Pres. Tirelli, Rel. Bruschetta](#)

Sul ricorso avverso la sentenza n. 4377/2015 della Corte d'appello di Milano, depositata il 16 novembre 2015. Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.

*Le spese sostenute per la cosiddetta «esecuzione in danno» - quando cioè il Comune sulla scorta dei suoi poteri sostitutivi proceda direttamente ad eseguire ordinanze sindacali contingibili e urgenti a protezione della incolumità e salute pubbliche - danno luogo ad una obbligazione di diritto privato trovando quest'ultima esclusivo presupposto nell'inerzia dell'obbligato all'esecuzione di tali ordinanze e nell'esercizio del potere sostitutivo della pubblica amministrazione. In detti casi non si pone difatti in discussione il provvedimento amministrativo poiché si tratta soltanto di accertare il diritto dell'amministrazione al «rimborso delle spese da essa sostenute in forza di una fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo; il diritto dell'amministrazione al rimborso di tali spese ha pertanto ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito».*

(2)

Presupposti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto decisorio di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

[Cass. Civ., sez. un., 25 settembre 2018, n. 22752 – Pres. Petitti, Rel. Berrino](#)

Sul ricorso avverso la riforma della decisione del Presidente della Repubblica, depositato il 28 luglio 2016. Dichiara il ricorso inammissibile.

*Il principio di diritto, affermato da Cass. n. 10414 del 2014 - secondo cui non può proporsi ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c. al fine di contestare la giurisdizione del giudice amministrativo, quando sia stato «promosso o accettato il rimedio semplificato del ricorso straordinario allegando il presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo o non contestando tale allegato presupposto, in una situazione processuale in cui nessuna parte abbia sollevato la questione di giurisdizione, neppure posta d'ufficio dal Consiglio di Stato, che abbia anch'egli ritenuto, espressamente o implicitamente, sussistente l'allegato presupposto della giurisdizione amministrativa» - deve essere esteso a maggior ragione anche alla questione circa la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione dopo la pronuncia del parere del Consiglio di Stato nell'ambito del procedimento relativo al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.*

(3)

Ricorso predisposto in originale telematico e notificato dal difensore a mezzo p.e.c. – deposito di copia analogica – mancanza di attestazione di conformità del difensore.

[Cass. Civ., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22438 – Pres. Tinelli, Rel. Vincenti](#)

Sul ricorso avverso la [sentenza 975/2017 del Consiglio di Stato](#), depositata il 2 marzo 2017. Dichiara estinto per rinuncia il processo introdotto con il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Enuncia, ai sensi dell'art. 363 c.p.c., i principi di diritto di cui in motivazione.

*Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell'art. 369 c.p.c. sia nel caso in cui il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 82 del 2005, non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli.*

*Anche ai fini della tempestività della notificazione del ricorso in originale telematico sarà onere del controricorrente disconoscere la conformità agli originali dei messaggi di pec e della relata di*

*notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente. Ove, poi, il destinatario della notificazione a mezzo pec del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, il ricorrente potrà depositare, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica depositata sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio; in difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.*

*Nel caso in cui il destinatario della notificazione a mezzo pec del ricorso nativo digitale depositi il controricorso e disconosca la conformità all'originale della copia analogica informe del ricorso depositata, sarà onere del ricorrente, sino all'udienza pubblica o all'adunanza di camera di consiglio, depositare l'asseverazione di legge circa la conformità della copia analogica tempestivamente depositata, all'originale notificato; in difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.*

*Nell'ipotesi in cui vi siano più destinatari della notificazione a mezzo pec del ricorso nativo digitale e non tutti depositino controricorso, il ricorrente - posto che il comportamento concludente ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 82 del 2005 impegna solo la parte che lo pone in essere - sarà onerato di depositare, nei termini sopra precisati, l'asseverazione di cui all'art. 9 della legge n. 53 del 1994. In difetto, il ricorso sarà dichiarato improcedibile.*

(4)

Condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno provocato dalla mancata utilizzazione di un impianto e giurisdizione del giudice ordinario.

[Cass. civ., sez. un, ordinanza 24 settembre 2018, n. 22435 – Pres. Canzio, Rel. Bisogni](#)

Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1375/2014 del Tribunale di Ancona. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

*L'attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto che agisce nei confronti della pubblica amministrazione sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che ha impugnato. Mentre si è al di fuori della giurisdizione amministrativa se viene in rilievo una fattispecie complessa in cui l'emanazione di un provvedimento favorevole, che venga successivamente annullato in quanto illegittimo, si configura solo come uno dei presupposti dell'azione risarcitoria che si fonda altresì sulla capacità del provvedimento di determinare l'affidamento dell'interessato e la lesione del suo patrimonio che consegue a tale affidamento e alla sopravvenuta caducazione del provvedimento favorevole.*

(5)

Procedura selettiva per attribuzione dell'incarico di direttore generale di una Università degli studi e giurisdizione del giudice ordinario.

[Cass. civ., sez. un, ordinanza 21 settembre 2018, n. 22431 – Pres. Schirò, Rel. D’Antonio](#)

Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1056/2017 del T.a.r. per la Sicilia – Catania. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario

*Le controversie attinenti alla procedura di selezione, ovvero al provvedimento finale del rettore, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5 del citato d.lgs. n. 165 del 2001.*

## Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

**Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione [“In evidenza”](#) della Home page del sito istituzionale.**

(6)

Vendita all’ingrosso e al dettaglio di medicinali da parte del farmacista autorizzato al commercio all’ingrosso.

[Cons. Stato, sez. III, 21 settembre 2018, n. 5486 – Pres. Frattini, est. Cogliani](#)

Per l’annullamento e/o la riforma, previa sospensiva, della [sentenza n. 1109 del 15 settembre 2017 resa dal T.a.r. per la Lombardia – Brescia, sez. II](#) e non notificata, con la quale è stato dichiarato parzialmente inammissibile ed in parte rigettato il ricorso di primo grado proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento della nota dell’ASL di Mantova del 15 ottobre 2015, avente ad oggetto “grossista farmaceutico Farmacia San Martino snc – diffida”, che, confermando la diffida in precedenza adottata, imponeva alla Farmacia San Martino la sospensione di “qualsiasi commistione dell’attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano (grossista) con l’attività di vendita al dettaglio (farmacia)”. Respinge l’appello.

*Anche dopo il processo di liberalizzazione del settore farmaceutico, il farmacista, una volta autorizzato al commercio all’ingrosso può ritenersi legittimato ad operare nella duplice veste di*

*grossista e di dettagliante ma utilizzando codici diversi a garanzia della trasparenza delle vendite per evitare vendite su mercati paralleli e a garanzia anche della salute pubblica.*

(7)

Prevenzione antimafia e società a conduzione familiare

[Cons. Stato, sez. III, 20 settembre 2018, n. 5480 – Pres. Frattini, Est. Fedullo](#)

Per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, sez. I, n. -OMISSIS-, concernente l’informativa interdittiva antimafia recante il contestuale diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. ‘white list’), emessa dalla Prefettura di Napoli. Respinge l’appello.

*La società a conduzione familiare assume particolare rilievo nell’ambito della prevenzione antimafia, poiché proprio quando dietro la singola realtà d’impresa vi è un nucleo familiare particolarmente compatto e coeso è statisticamente più facile che coloro i quali sono apparentemente al di fuori delle singole realtà aziendali possono curarne (o continuare a curarne la gestione) e, comunque interferire in quest’ultima facendo leva sui più stretti congiunti; proprio il nucleo familiare “allargato”, ma unito nel curare gli “affari” di famiglia, è uno degli strumenti di cui più frequentemente si serve la criminalità organizzata di stampo mafioso per la penetrazione legale nell’economia.*

(8)

Appello cumulativo: condizioni di ammissibilità

[Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2018, n. 5385 – Pres Caringella, Est. Grasso](#)

Per la riforma delle sentenze del T.a.r. per l’Abruzzo - Pescara, sez. I, nn. [656/2008](#) e [56/2009](#), riguardante l’approvazione della graduatoria regionale dei beneficiari del piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti – campagna 2006/2007. Respinge l’appello.

*E’ ammissibile l’appello c.d. cumulativo a condizione che ricorra il requisito soggettivo della identità delle parti e quello oggettivo della comunanza delle questioni o della stretta connessione tra le cause.*

(9)

Presupposti per il permesso in deroga.

[T.a.r. Piemonte, sez. II, 18 settembre 2018, n. 1028 - Pres. Testori, Est. Limongelli](#)

Per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Giaveno n. 48 del 18.9.2017 (pubblicata dal 12.10 al 27.10.2017) avente ad oggetto "P.E. n. 255/2016 istanza di permesso di costruzione in deroga ai sensi della l.106/2011 art. 5 (decreto sviluppo) per la nuova costruzione di due fabbricati commerciali (media struttura mista m-sam4 e ristorazione) a giaveno in via torino (area itt.1.16.2e itt.2.34.2 del p.r.g.c. vigente). Proprieta' soc. Cavourese spa - proponente soc. Orchidea s.r.l. - mancato riconoscimento dell'interesse pubblico e diniego alla deroga richiesta". Respinge il ricorso.

*Il permesso in deroga di cui all'art. 5, commi 9 e ss., del c.d. Decreto sviluppo (d.l. n. 70 del 2011), è ammesso solo laddove gli "edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare" si collochino in "aree urbane degradate": la valutazione in ordine alla natura "degradata" dell'area è connotata da ampia discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto.*

(10)

Conferimento di incarico di Responsabile della protezione dei dati personali

[Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13 settembre 2018, n. 287 – Pres. Settesoldi, Est. Bardino](#)

Per l'annullamento di vari atti della Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli. Accoglie il ricorso.

*In sede di conferimento, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 165 del 2001, dell'incarico di "responsabile della protezione dei dati personali" (D.P.O.), la certificazione di Auditor/Lead Auditor per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, secondo la norma ISO/IEC/27001, non può costituire titolo abilitante ai fini dell'assunzione e dello svolgimento delle relative funzioni, il cui esercizio presuppone la minuziosa conoscenza e l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e della complessiva disciplina di settore; ne consegue che la certificazione in parola non può costituire requisito di ammissione alla selezione indetta (nel caso di specie, da un'azienda sanitaria) per il conferimento del suddetto incarico, né tanto meno assurgere, in tale contesto, a titolo equipollente al diploma di laurea richiesto (segnatamente in giurisprudenza, ovvero in informatica o in ingegneria informatica), proprio perché essa non inquadra la specifica funzione di garanzia, coesistente all'esercizio dei compiti assegnati dalla normativa euro-unitaria al responsabile della protezione dei dati personali, il cui nucleo essenziale ed irriducibile non può che qualificarsi come eminentemente giuridico, in quanto polarizzato attorno alla necessità di tutelare il diritto fondamentale dell'individuo alla protezione dei dati personali, indipendentemente dalla qualificazione soggettiva del titolare delle informazioni, dalle modalità della loro propagazione e dalle forme di utilizzo.*

(11)

Affidamento del servizio di responsabile della protezione dei dati personali.

[T.a.r. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 18 luglio 2018, n. 252 – Pres. Settesoldi, Est. Bardino](#)

Per l'annullamento del decreto del Direttore Generale di avvio della procedura per l'affidamento del servizio di *Data Protection Officer*, e dei relativi allegati, ivi compresa la lettera di invito; della determinazione dirigenziale di approvazione degli atti di gara e aggiudicazione definitiva del servizio di *Data Protection Officer* alla controinteressata; del decreto del Direttore Generale recante in oggetto "Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679"; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non cognito. Accoglie il ricorso.

*E' illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante (nella fattispecie, un'azienda sanitaria) ha avviato la procedura per l'affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di "responsabile della protezione dei dati personali" (D.P.O., Data Protection Officer) previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), allorché, in contrasto con le indicazioni contenute nel par. 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4 (deliberazione n. 206 del 2018), non sia stata data pubblicità alla fase preliminare di esplorazione del mercato, con conseguente violazione dell'art. di cui all'art. art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016, così da precludere la più ampia partecipazione degli operatori e la selezione di soggetti titolari di effettiva conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati.*

## Normativa ed altre novità di interesse

(12)

**LEGGE 21 settembre 2018, n. 108**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (GU n.220 del 21-09-2018 )

Entrata in vigore del provvedimento: 22 settembre 2018

